

PERMESSO PER LE VISITE MEDICHE AUTORIZZATE (VIM): VINCE IL BUON SENSO

Nelle scorse settimane è uscito sul portale intranet "OnLife" il seguente messaggio informativo per i colleghi del Gruppo CAI:

Si ricorda che l'art. 33 del Contratto Integrativo Aziendale attribuisce all'Azienda "la facoltà di concedere, previa richiesta, brevi permessi retribuiti per visite mediche o visite specialistiche, idoneamente documentate, che non possano essere effettuate fuori dall'orario di ufficio e/o per urgenti necessità familiari".

Il permesso VIM può essere, quindi, utilizzato solo per visite presso medico curante o visite specialistiche che, anche tenuto conto dell'urgenza della patologia, non possano essere eseguite fuori dall'orario di lavoro. L'urgenza o la impossibilità di eseguire la prestazione fuori dall'orario lavorativo (ad esempio in considerazione degli orari osservati dallo studio medico) devono risultare nell'attestazione prodotta dal medico, che deve indicare anche l'orario della visita e la sua urgenza (utilizzando ad es. formule del seguente tenore "per urgenti necessità", "che richiede l'urgenza della prestazione medica").

Pertanto, il permesso VIM non è utilizzabile, ad esempio, per sedute fisioterapiche, per terapie e cure fisiatriche o odontoiatriche e similari, così come non è utilizzabile per la prenotazione e il ritiro di esami o farmaci.

Sempre nel rispetto delle condizioni di urgenza e indifferibilità sopra dette, tale permesso, potrà essere utilizzato anche nel caso in cui il dipendente abbia accompagnato alla visita medica un parente o congiunto entro il secondo grado o il convivente/persona unita civilmente.

Nel rispetto del requisito della brevità stabilito dalla norma sopra riportata, si evidenzia che il permesso VIM non può eccedere complessivamente le 3 ore, considerati anche i tempi di trasferimento verso il (e dal) luogo in cui si svolge la visita.

La richiesta deve essere autorizzata dal responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza e l'attestazione prodotta dalla struttura sanitaria - corredata anche dalla richiesta del medico curante opportunamente oscurata delle informazioni riservate - deve essere inviata al Servizio Amministrazione del personale via mail alla casella CU00714@cagroupsolutions.it, specificando nell'oggetto "VIM - Visite mediche del lavoratore autorizzate". Il Servizio Amministrazione del Personale procederà ad effettuare il controllo di coerenza tra la richiesta e la documentazione prodotta; in caso di incoerenza, provvederà ad annullare il giustificativo in procedura HR Access, informando via mail il responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza.

Non ci è voluto molto perché questo messaggio scatenasse una marea di polemiche da parte dei colleghi. Come Uilca ci siamo attivati immediatamente, facendo notare all'Azienda che l'eccesso di zelo mostrato dal messaggio era palesemente una forzatura interpretativa della norma che avrebbe avuto l'effetto di aumentare il malcontento dei colleghi.

Pur con tutti i distinguo del caso, il dialogo delle componenti sindacali con l'Azienda ha sortito l'effetto sperato e l'Azienda, preso atto delle nostre ragioni, ha adottato un approccio di buon senso che ha permesso una parziale rettifica dell'interpretazione della norma. Fatte salve le indicazioni esplicitate nell'articolo, le verifiche della "coerenza tra la richiesta e la documentazione prodotta" impatteranno principalmente le richieste per



SEGRETERIA DI COORDINAMENTO
GRUPPO CREDIT-AGRICOLE ITALIA

le terapie fisioterapiche e fisiatriche, le cure termali e il ritiro dei medicinali. Fatte salve, ovviamente, le urgenze che potranno essere comprovate dal collega.

Un risultato importante ottenuto a *fari spenti* nell'interesse di tutti. La disponibilità aziendale a rivedere l'interpretazione iniziale rappresenta un risultato importante che verificheremo e monitoreremo nelle prossime settimane.

SEGRETERIA ODC UILCA GRUPPO CREDIT AGRICOLE ITALIA